

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 757</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANI, DELFINO, ABELLI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ, CARADONNA, CUCCO, DE MARSANICH, DE MARZIO ERNESTO, FRANCHI, GALDO, GONELLA GIUSEPPE, GRILLI ANTONIO, GUARRA, GIUGNI LATTARI JOLE, MANCO, MICHELINI, NICOSIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, TURCHI**

*Presentata il 14 novembre 1963*

**Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare un ulteriore contributo alla risoluzione di uno dei più importanti problemi all'esame degli organismi legislativi: la estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli esercenti attività commerciali.

I recenti provvedimenti legislativi hanno dimostrato la tendenza sempre più accentuata all'estensione di provvidenze anche a categorie di imprenditori e lavoratori autonomi e di liberi professionisti, come hanno dimostrato le provvidenze per gli artigiani e coltivatori diretti (legge 4 luglio 1959, n. 463) e particolarmente quelle per gli stessi esercenti attività commerciali (assicurazione obbligatoria contro le malattie).

A tale ultimo provvedimento, legge 27 novembre 1960, n. 1397 (*Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1960, n. 293), intendiamo fare riferimento per completare, per quanto è possibile, la legislazione previdenziale ed assistenziale per la grande categoria degli esercenti attività commerciali.

Intendiamo fare ancora un passo avanti in modo che anche il lavoro autonomo possa

godere di provvedimenti sociali; non bisogna dimenticare l'importanza che nell'economia italiana assume tale tipo di lavoro, soprattutto nel suo aspetto di lavoro familiare.

L'equilibrio tra i settori, fattore di giustizia e pace sociale, porta necessariamente a non far rimanere arretrate alcune categorie rispetto ad altre, che possono procedere con speditezza grazie ad una migliore organizzazione sindacale.

Le norme che devono regolamentare tale estensione, l'organizzazione, le modalità vanno riferite a quelle già attuate per gli artigiani ed i coltivatori diretti, costituendosi una gestione speciale all'interno dell'I.N.P.S.

D'importanza fondamentale, tuttavia, deve essere l'impegno del Ministero del lavoro che, all'atto dell'approvazione di questa legge, dovrà predisporre le norme direttive di interpretazione e di conciliazione di essa con la legislazione già esistente: non è sembrato, infatti, opportuno scendere in questi dettagli nella proposta di legge, rinviando alle norme di attuazione dettate dal Ministero del lavoro il coordinamento con la legislazione vigente.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È costituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli esercenti attività commerciali, titolari di imprese commerciali, agenti e rappresentanti, venditori ambulanti che abbiano diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge e alla corresponsione dei trattamenti minimi.

### ART. 2.

L'assicurazione di cui alla presente legge è estesa ai familiari conviventi che lavorino abitualmente nell'azienda, che non godano di altre assicurazioni obbligatorie e che rientrino nelle seguenti categorie:

il coniuge;

i figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati dal precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

gli ascendenti;

i fratelli e le sorelle;

i nipoti in linea diretta.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto anche al pagamento dei contributi per i familiari conviventi, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

### ART. 3.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi, hanno il compito dell'accertamento delle persone soggette all'assicurazione.

Avverso la decisione delle Commissioni provinciali, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo saranno designati da rappresentanti delle categorie interessate, nel numero e secondo accordi che intercorreranno tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie. Il controllo e le funzioni di sindacato sulla gestione viene esercitato dal Collegio sindacale dell'I.N.P.S.

ART. 5.

È istituito un apposito Comitato di vigilanza che, ferme le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, avrà il compito di vigilare sulla regolarità del funzionamento della gestione, di formulare proposte per il miglioramento della gestione, di dare pareri sull'applicazione della presente legge e sulla misura dei contributi, di esaminare i bilanci.

ART. 6.

Il Comitato di vigilanza è così composto:

- 1°) del presidente dell'I. N. P. S. o di sostituto da lui designato;
- 2°) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3°) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4°) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 5°) di 7 rappresentanti delle categorie interessate, designati su accordo tra il Ministero del lavoro e le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

I rappresentanti di cui ai nn. 2°), 3°), 4°) e 5°) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica tre anni, e possono essere con fermati alla scadenza del mandato.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 7.

Il contributo base mensile a carico degli assicurati è quello della classe 3<sup>a</sup>, tabella A, fissata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Il contributo dovuto dagli assicurati per l'adeguamento pensioni viene fissato con provvedimento legislativo apposito anno per anno, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: per il primo anno

di applicazione della presente legge tale contributo è fissato in lire 500 mensili.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ogni anno, non sia emanato il provvedimento per la determinazione della misura del contributo previsto, il contributo è dovuto, sino alla entrata in vigore di detto provvedimento e salvo un eventuale conguaglio, nella misura prevista dall'ultimo emanato.

ART. 8.

I contributi obbligatori sono riscossi dall'I. N. P. S. con modi esattoriali, in base alle stesse norme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione di invalidità vecchiaia e superstiti per i coltivatori diretti e gli artigiani.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati; non è ammessa la possibilità di effettuare i versamenti di contributi arretrati dopo che per i contribuenti stessi sia intervenuta la prescrizione.

ART. 9.

Il contributo dello Stato all'onere della pensione è fissato con legge apposita di anno in anno, e viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il primo anno di applicazione della legge il contributo statale è fissato in 5 miliardi, ed è a carico degli stanziamenti appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 10.

Il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è fissato al completamento del 60° anno di età per le donne e del 65° anno di età per gli uomini.

ART. 11.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre del 13° anno successivo a tale data, i soggetti all'assicurazione, previsti dalla presente legge, sono ammessi alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versa-

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento di un numero di contributi mensili dovuti ai sensi della presente legge, secondo la seguente tabella:

ANNI	ETA		CONTRIBUTI	
	Uomini		Donne	
1° anno	65 anni		65 anni ed oltre	12
2° »	65 »		65 »	24
3° »	65 »		65 »	36
4° »	65 »		65 »	48
5° »	65 »		65 »	60
6° »	65 »		65 »	72
7° »	65 »		64 »	84
8° »	65 »		63 »	96
9° »	65 »		62 »	108
10° »	65 »		61 »	120
11° »	65 »		60 »	132
12° »	65 »		60 »	144
13° »	65 »		60 »	156
14° »	65 »		60 »	168

## ART. 12.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti contemplati dalla convenzione I. N. P. S. del 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La relativa gestione viene assunta dalla gestione speciale istituita con la presente legge, e che subentra ad essa con tutti i diritti ed i doveri stabiliti.

## ART. 13.

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme di attuazione.